

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4001

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 9 settembre 1975

Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 dicembre 1971, n. 536, aveva finalmente eliminata la situazione di grave disagio che si verificava per gli ufficiali che, pur essendo pienamente idonei e meritevoli, venivano esclusi dalla promozione per cause a loro non imputabili.

Infatti, per gli ufficiali, ai quali era stato riconosciuto il possesso dei requisiti per l'avanzamento (giudizio di idoneità), la suddetta legge prevedeva la possibilità di promozione al grado superiore dal giorno antecedente a quello del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, a quello del giudizio di inabilità permanente od a quello del decesso.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha però soppresso per gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su la suindicata possibilità, eliminando nei loro riguardi l'applicazione della citata legge n. 536 del 1971.

In sede di discussione e di approvazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da parte delle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera è stato rilevato l'inconveniente tanto che con appositi ordini del giorno è stato invitato il Governo a rivedere con ogni possibile solleci-

tudine la situazione degli ufficiali privati del suindicato beneficio, avendo particolare riguardo ai tenenti colonnelli.

La valutazione della questione alla luce dell'esperienza acquisita in circa due anni di applicazione della legge n. 804 del 1973, porta ora a considerare che, in effetti, l'abrogazione sia pure parziale delle norme di cui alla legge n. 536 del 1971, ha creato uno stato di grave disagio per i tenenti colonnelli e per gli ufficiali dei gradi superiori, disagio che la legge 18 marzo 1968, n. 249, riguardante i criteri per la riforma della pubblica amministrazione intendeva assolutamente evitare. Infatti, detti criteri ai quali la legge n. 804 del 1973 doveva adeguarsi, stabiliva che in ogni caso si dovevano salvaguardare le aspettative di carriera del personale interessato.

Pertanto, il ripristino degli effetti della legge n. 536 del 1971 per gli ufficiali dei gradi anzidetti appare non più procrastinabile.

A tale scopo mira la presente proposta di legge che mi onoro sottoporre alla vostra attenzione.

L'articolo 1 è inteso a sostituire l'articolo 1 della legge n. 804 del 1973, limitandone la portata alla sola soppressione per i co-

lonnelli e generali della promozione nella posizione di « a disposizione ».

L'articolo 2 prevede, per motivi di equità, la possibilità di applicazione della legge n. 536 del 1971, anche ai tenenti colonnelli che non possano conseguire la promozione nella posizione di « a disposizione », ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 804 del 1973, nonché per concedere la stessa possibilità ai colonnelli e generali che parimenti non possono conseguire detta promozione per effetto delle norme transitorie di cui all'articolo 16 della citata legge n. 804 del 1973.

L'articolo 3 prevede talune necessarie rettifiche alla legge n. 804 del 1973, conseguenti alle norme contenute nell'unità proposta di legge.

L'articolo 4 precisa che le emanande norme abbiano effetto dal 6 gennaio 1974, e cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Onorevoli colleghi, sono certo che la presente proposta di legge incontrerà il vostro favore rappresentando essa un indilazionabile atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa ».

ART. 2.

Le norme di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione che, sebbene giudicati idonei, non possono conseguire la promozione nella stessa posizione di a disposizione secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ART. 3.

Nel secondo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono depennate le seguenti parole « in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ».

Gli articoli 13 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono abrogati.

ART. 4.

La presente legge ha effetto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo negli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo concernente i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.